

5 REGIONE LOMBARDIA
DIRIGENTE G.P.M.I. TRASPORTI
(dr.ssa Olvia Postorino)

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

6 REGIONE LOMBARDIA
DIRIGENTE G.F.M. TRASPORTI
(dr.ssa Olivia Postorino)

Art.1

Natura del servizio

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformita' del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed e' vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Art.2

Fonti normative

Il servizio di autonoleggio di autobus con conducente, oltre che dal presente Regolamento, e' disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:
-dagli artt.82 e 85 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni;
-dagli artt.86 e 121 del T.U.L.P.S. n.773 del 18 giugno 1931, nonche' dall'art.158 del relativo Regolamento di esecuzione n.635 del 6 maggio 1940;
-dai Regolamenti C.E.E. n.543/69, n.1463/70 e 3820-1/85;
-dall'art.85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
-dalla Legge regionale 31 gennaio 1987, n.9.

Art.3

Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente e' svolta dal Comune attraverso gli Organi della Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative. Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio. Sono fatte salve le prerogative conferite agli altri organi di Polizia preposti.

Art.4

Tipo e caratteristiche dei veicoli

Il consiglio comunale, in conformita' alle disposizioni emanate in merito dal Ministero dei Trasporti e dagli altri organi competenti, stabilisce il tipo e le caratteristiche dei veicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro.

L'atto deliberativo e' sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art.85 del D.P.R. n.616 del 24/7/1977.

Art.5

Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni veicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero dell'autorizzazione e di targa. Il contrassegno sara' collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo. Il conducente del veicolo deve avere con se', oltre ai documenti di circolazione previsti dalla legge, l'Autorizzazione comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in modo

ben visibile.

Art.6

Ubicazione delle autorimesse

I titolari dell'Autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse, nonche' quelle dell'abitazione o sede.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere comunicato preventivamente mentre l'eventuale cambio di abitazione o sede deve essere comunicato non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art.7

Facolta' di stazionamento su aree pubbliche

In deroga a quanto previsto dall'art.1 i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche nelle seguenti localita':

-Area di stazionamento autobus ubicata in via Gorzoni.

In caso di necessita' e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, puo' essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino nelle adiacenze degli scali ferroviari e lacuali in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art.8

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

-di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;

-insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;

-compiere atti contrari alla decenza;

-fare schiamazzi o rumori molesti;

-molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;

-mangiare e bere durante il trasporto.

Art.9

Tariffe e condizioni di trasporto

Le tariffe per il servizio di autonoleggio sono proposte dall'associazione di categoria, tenuto conto del tipo di autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualita' del servizio commissionato, e approvate dalla Giunta regionale.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Esse sono pure comunicate, a cura dell'Amministrazione comunale, all'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE

Art.10

Determinazione numerica dei veicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente

Il numero dei veicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, ed ogni variazione, e' stabilito dal Consiglio Comunale ed il relativo atto deliberativo e' sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessita' di riduzione del numero dei veicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio Comunale puo' in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle Autorizzazioni e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse.

Tale ultimo provvedimento verra' attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o la revoca dell'Autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.11

Rilascio della autorizzazioni

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa e' necessaria l'autorizzazione comunale.

L'assegnazione dell'autorizzazione e' demandata alla Giunta Municipale e viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo il successivo articolo 16.

Il Sindaco provvede a dar esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale.

Nell'autorizzazione sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.

In sede di assegnazione di nuova autorizzazione la medesima persona fisica o giuridica non puo' essere assegnataria di piu' di una sola autorizzazione amministrativa.

Il vincolo di una sola autorizzazione per persona fisica o giuridica opera anche per i casi in cui a seguito di rinuncia, revoca o decadenza si debba procedere alla riassegnazione di autorizzazioni gia' intestate a precedenti titolari.

Art.12

Procedura preliminare per l'assegnazione di autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o per decadenza del precedente titolare il Sindaco ne da' avviso alla cittadinanza e ne cura la pubblicazione sui giornali quotidiani di interesse nella Provincia di appartenenza del Comune.

Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art.13

Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa di autobus con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Sindaco del Comune.

Nella domanda, che dovra' contenere le complete generalita' del richiedente, compreso il numero di codice fiscale, e la indicazione del tipo e le caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, dovra' essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana (del titolare o legale rappresentante);
- capacita' finanziaria;
- residenza o sede di esercizio in uno dei Comuni della Provincia di Brescia;
- non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici (riferito al titolare od al legale rappresentante).

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- impegno ad attezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa (titolo preferenziale non vincolante);
- impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attivita' lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio. Il richiedente che ritiene di vantare uno o piu' titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione e' tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione,

Art.14

Ulteriori requisiti per ottenere l'autorizzazione

In aggiunta ai requisiti di cui all'art.13 coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- capacita' finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura o dalla regione, ovvero da questa riconosciuta; oppure dalla esperienza pratica di almeno tre anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
- adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- disponibilita' di personale abilitato all'espletamento del servizio.

Art.15

Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di autonoleggio con conducente mediante autobus non puo' essere rilasciata a chiunque:

- sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del C.P.;
- sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 31 maggio 1965, n.575, 13 settembre 1972, n.646 e 12 ottobre 1982, n.726;
- sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n.267;
- sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda e' stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del C.P.;
- sia incorso, in tre o piu' casi, in sanzioni amministrative, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

10

Art.16

Titoli preferenziali per l'assegnazione di autorizzazione
La preferenza per l'assegnazione dell'autorizzazione spetta a:
-titolari di autorizzazione di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
-cooperative o consorzi di imprese del settore;
-concessionari di pubblico servizio di trasporto persone.
In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianita' di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art.17

Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt.13 e 14.

Inoltre:

- l'autorizzazione prevista dall'art.86 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n.773, o certificato di iscrizione di cui all'art.121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attivita' dei trasporti o certificati di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.443.
- Qualora trattasi di societa' e' pure richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

Art.18

Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro dell'autorizzazione e di porre in essere l'attivita' non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di ulteriori mesi tre da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprieta' di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilita' civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, dovra' sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte di commissione tecnica indicata dal Sindaco.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attivita', fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art.19

Durata e validita' dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio e' rilasciata senza limitazioni di tempo e dovra' essere vidimata annualmente.

Essa e' sottoposta a rinnovo ogni cinque anni ed alla richiesta dovra' essere allegata la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli precedenti.

All'atto di presentazione della domanda di rinnovo il titolare dovra' esibire oltre all'autorizzazione la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Art.20

Trasferimento dell'autorizzazione

Il trasferimento dell'autorizzazione di noleggio da rimessa di autobus e' deliberato dalla Giunta Municipale nei seguenti casi:
 -al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' del titolare purché siano trascorsi cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione;

-quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data del rilascio;

-fusione o incorporazione della societa';

Il nuovo titolare dovrà dimostraer di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art.21

Voltura dell'autorizzazione in caso di morte del concessionario

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art.463 del Codice Civile, la voltura dell'autorizzazione e' accordata dalla Giunta Municipale a favore di familiare superstite o ad altra persona designata dagli eredi a condizione che gli interessati ne facciano richiesta entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art.22

Disposizioni "antimafia"

Il rilascio dell'autorizzazione e' soggetto alla certificazione prefettizia che a carica del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art.10 nonché negli artt.10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

11

REGIONE LOMBARDIA
 DIRIGENTE GEN. L. TRASPORTI
 (dr.ssa Olivia Postorino)

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.23

Esercizio dell'autorizzazione

Al titolare dell'autorizzazione che non conduca personalmente il proprio veicolo e' tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione dei veicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art.24

Responsabilita' del titolare dell'autorizzazione

Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilita' dell'Amministrazione comunale.

Art.25

Sostituzione dei veicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.

Art.26

Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio e' quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art.9.

Art.27

Interruzione del servizio e diritto al pagamento

Qualora, per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, e' tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art.28

Revisioni e verifiche

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e poi annualmente a

revisione secondo quanto previsto dall'art.80 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Altre verifiche possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco quando riscontrerà se il veicolo risponde alle vute condizioni relativamente al tipo di veicolo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune.

Ogni qualvolta gli Organi preposti al controllo ritengano che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, gli stessi dovranno provvedere alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione.

Ove invece il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, si provvederà al ritiro della autorizzazione comunale.

Art.29

Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;
- segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe;
- curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso presso la Sede della polizia municipale;

Ai conducenti dei veicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
- esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea;
- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- portare animali propri nell'autoveicolo;
- deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo diverso;
- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore.

Art.30

Manutenzione di veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro. È vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'

interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Municipale.

Art.31

Localita' nelle quali e' fatto obbligo di prestare servizio
L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le localita' carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

Art.32

Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di esercizio

In aggiunta agli obblighi di cui agli articoli precedenti, il titolare di autorizzazione di esercizio e' tenuto ad osservare, durante la effettuazione dei singoli viaggi, prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

-dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

-il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verra' emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di telaio ed il numero di targa del bus. Il foglio di viaggio dovra' riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;

-copia autenticata dell'autorizzazione comunale di noleggio.

14

REGIONE LOMBARDIA
DIRIGENTE G.F.N.I. TRASPORTI
(dr.ssa Silvia Postorino)

TITOLO IV
DECADENZA, REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.33

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:
-per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda, salvo proroga;
-per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia;
-per fallimento del titolare.

Art.34

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio e' revocata:
-quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
-se l'attivita' viene esercitata da altri che non sia il titolare;
-quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
-in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri o del cronotachigrafo, qualora ricorra la responsabilita' del titolare;
-quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
-quando consti che il conducente non sia piu' in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'autorita' competente il ritiro della patente;
-quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorita' di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge inerenti le disposizioni "antimafia";
-quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi;
-quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento;
-quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione;
-per qualsiasi altra irregolarita' ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

L'autorizzazione puo' essere sospesa per un periodo massimo di venti giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non e' prevista la revoca dell'autorizzazione.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dalla Giunta Municipale.

Il Sindaco, nei casi gravi ed urgenti, ha facolta' di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Art.35

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione,
decadenza e revoca dell'autorizzazione

I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione notificata ai sensi di legge all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

Ovvero, nello stesso periodo, contro la decisione della Giunta Municipale puo' essere proposto ricorso alla Giunta Regionale o al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

16

REGIONE LOMBARDIA

DIRIGENTE G.F.L.M. TRASPORTI

(dr.ssa Olivia Pastorino)

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art.36

Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e la successiva pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune ed in contrasto con il presente Regolamento.

Art.37

Modifiche al presente Regolamento
Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale e sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale.

Art.38.

Penalita'

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle autorizzazioni, le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi degli artt.106 e 107 del R.D. 383/1934 e successive modifiche, sempreche' il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme sulla circolazione stradale.

REGIONE LOMBARDIA

DIRIGENTE G.F.I.L. TRASPORTI

(dr.ssa Olivia Postorino)

17